

**IL DIRETTORE**

Prot. n. 443/2015 - DIR

*Spett.le*

**Azienda Ospedaliera**

**O.R. Villa Sofia Cervello – Palermo**

Viale Strasburgo n°233

90146 Palermo

[serviziotecnico@villasofia.it](mailto:serviziotecnico@villasofia.it)

[serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

alla c.a. del R.U.P.

Geom. Giuseppe Monteleone

[g.monteleone@villasofia.it](mailto:g.monteleone@villasofia.it)

*Spett.le*

**UREGA**

**Sezione Provinciale di Palermo**

Via Camillo Camilliani, 87

90147 Palermo

c.a. dott. Pietro Tarantino

[pietro.tarantino@regione.sicilia.it](mailto:pietro.tarantino@regione.sicilia.it)

Palermo, 16 luglio 2015

**Oggetto: Lavori di compartimentazione REI/EI e altre opere minori dei Padiglioni "A", "B", "C", "D", "E", "8" "F" E "Loc. Tecnici" Presidio Ospedaliero V. Cervello Via Trabucco, 180 Palermo**

**CIG: 60113513C6 - CUP: H76J13000550005**

**Termine presentazione offerte: 24 luglio 2015**

Con riferimento al bando in oggetto, imprese associate, interessate alla partecipazione alla gara, ci segnalano che al punto II.2.1 è indicata come categoria prevalente la categoria OS6 e che per la categoria scorporabile OS7 sono richiesti il possesso dei requisiti in proprio o la costituzione di R.T.I. con mandante qualificata, mentre non è indicata la possibilità di partecipazione anche per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1.

Si fa presente al riguardo che l'Autorità di Vigilanza, nella determinazione n. 8 del 7.5.2002 e in virtù della disposizione regolamentare di cui all'articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999 e s. m., ha già affrontato la questione ritenendo che "ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera

*rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - **possono partecipare**, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, **anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1**. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la *lex specialis della gara*".*

Conformemente all'indirizzo espresso dall'Autorità si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 12.7.2010 n. 4481), il quale ha ritenuto che *"ai sensi dell'art. articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni mentre **solo al fine di evitare contestazioni** è necessario prevedere tale possibilità nel bando"*.

Tutto ciò viene ribadito, più recentemente, nel Parere di Precontenzioso della stessa Autorità n.149 del 14/09/2011 - PREC 30/10/L, nella quale viene ritenuta inammissibile l'esclusione di una impresa in possesso della sola categoria generale OG1

Per quanto sopra esposto, considerando che non possono essere escluse dalla gara le imprese qualificate nella sola categoria OG1, in alternativa alla qualificazione nelle categorie specialistiche OS6 e OS7 (fermo restando il possesso dei requisiti nella categoria OS4), al fine di evitare contestazioni si chiede di specificare nel bando che *"possono partecipare alla gare, oltre alle imprese qualificate nelle categorie di opera specializzata prevalente OS6 e nella categoria scorporabile e non subappaltabile OS7, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni"*.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
(ing. Francesco Artale)

